



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1375 del 25 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 10 dicembre 2018, in relazione all'istanza di correzione della decisione n. 1041 del 6 novembre 2018 e relativa al ricorso n. 1601, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

Nel corso della seduta del 15 ottobre 2018 questo Collegio ha adottato la decisione n. 1041 (pubblicata in data 6 novembre 2018), con la quale ha dichiarato l'Intermediario tenuto al risarcimento del danno in favore del Ricorrente nella misura di euro **171.606,49**, oltre agli interessi legali sulla

somma così rivalutata, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento da parte dell'Intermediario agli obblighi informativi e di corretta valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza degli investimenti disposti dal predetto cliente.

In data 9 novembre 2018, il Ricorrente ha trasmesso istanza di correzione, *ex art. 17 del Regolamento ACF* (comunicata all'Intermediario il successivo 26 novembre 2018), con cui ha segnalato di aver riscontrato un *“mero errore materiale di calcolo nell'importo liquidato in Decisione”*, rappresentando che:

- a) l'importo riconosciuto dall'ACF a titolo di danno, al netto della rivalutazione monetaria, pari ad euro 146.945,77, in realtà non terrebbe in considerazione la circostanza che lo stesso ricorrente in sede di deduzioni integrative aveva già provveduto autonomamente a *“rettificare”* dall'importo originariamente richiesto (euro 224.549,72) la cifra di euro 8.712,50, relativa al suo acquisto di un pacchetto di n. 10.250 azioni in data 9 marzo 2012, del che non avrebbe questo Collegio tenuto conto in sede di determinazione del *quantum* risarcitorio, avendo provveduto a sua volta a detrarre una seconda volta tale importo. Il Ricorrente chiede, pertanto, di voler apportare *“la legittima ed esatta correzione di calcolo in aumento di euro 8.712,50, rettificando la somma da farsi corrispondere da euro 171.606,49 ad euro 180.318,99”*;
- b) inoltre, ad avviso del medesimo Ricorrente istante, nella decisione *de qua* non sarebbe chiaramente esplicitato se la somma di euro 24.660,72 (pari alla differenza fra l'importo capitale riconosciuto a titolo di danno, ossia euro 146.945,77, e quello finale di euro 171.606,49) corrisponda alla rivalutazione monetaria o agli interessi legali, in ogni caso a lui constando che, alla data del 30 settembre 2018 (data asseritamente da prendere a base per calcolare la rivalutazione monetaria, essendo stata la decisione oggi in riesame assunta il 15 ottobre 2018), l'importo da rivalutazione monetaria ammonterebbe ad euro 32.257,20 e quello per interessi legali ad euro 37.565,88.

DIRITTO

1. Quanto al rilievo sub a), esso risulta fondato alla luce delle evidenze documentali disponibili in atti, constando che effettivamente già il Ricorrente aveva, in sede di deduzioni integrative, provveduto a rettificare l'importo richiesto in euro 209.526,23, decurtando da esso euro 8.712,50 corrispondente all'investimento del 9 marzo 2012.

Ne consegue che, al *quantum* indicato nella decisione in esame (euro 146.945,77) vanno sommati euro 8.712,50, pervenendosi così ad un importo totale da riconoscersi a titolo di danno pari ad euro 155.658,27.

2. Quanto al rilievo sub b), l'importo indicato nel prospetto di calcolo prodotto dal Ricorrente non può, invece, ritenersi corretto, avendo egli assunto, per tutte le operazioni, quale *dies ad quem* per il calcolo della rivalutazione monetaria la data del 30 settembre 2018. Per contro, il corretto termine finale da prendere in considerazione è quello del 6 maggio 2013 che, come rilevato nella decisione oggi in riesame, corrisponde alla data della prima asta utile successiva al 30 aprile 2013 in cui il Ricorrente medesimo è venuto a conoscenza dell'effettiva rischiosità dei titoli in questione. Il calcolo proposto non può ritenersi condivisibile anche sotto altro profilo in quanto, con riferimento all'investimento in azioni per euro 19.089,19 di metà 2007, l'odierno Ricorrente non ha da tale importo detratto quanto ricavato (euro 3.733,73) per effetto dell'operazione di vendita del febbraio 2015, sul cui saldo (pari a euro 15.335,46) va calcolata la rivalutazione monetaria.

Ad ogni buon conto, nella sottostante tabella viene riportato il dettaglio di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, il cui *quantum* è stato calcolato per ciascuna delle operazioni oggetto dell'odierno ricorso con termine finale al 6 maggio 2013, eccezion fatta per l'acquisto di azioni per un controvalore pari a euro 19.089,19 (con saldo pari a euro 15.335,46, per quanto testè rilevato), il cui termine finale è quello del 30 settembre 2018.

	operazione	controvalore	rivalutazione	capitale rivalutato
1	13/11/2006	22.094,99	3.181,68	25.276,67
2	22/01/2007	26.512,61	3.764,79	30.277,40
3	02/04/2007	39.163,00	5.326,17	44.489,17
4	12/04/2007	16.974,61	2.308,55	19.283,16
5	4/6/2007	47.194,98	6.135,35	53.330,33
6	28/09/2007	11.679,25	1.471,59	13.150,84
7	12/10/2007	94,55	11,54	106,09
8	3/12/2007	11.101,20	1.265,54	12.366,74
9	11/08/2008	8.285,88	687,73	8.973,61
10	15/06/2007	15.355,46	2.441,52	17.796,98
	Totale		26.594,46	

Da quanto sopra discende, conclusivamente, che l'importo da riconoscersi a titolo di danno risulta pari ad euro 155.658,27, mentre la rivalutazione monetaria è pari ed euro 26.594,46, e dunque in totale euro 182.252,73. Su tale importo spettano gli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento dell'istanza di correzione nei termini sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma rivalutata di € 182.252,73, oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della presente decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi